



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 14 del 30/01/2026

Oggetto: Deroga al superamento dei limiti delle emissioni sonore durante la manifestazione religiosa in onore di Sant'Antonio Abate per i giorni 31 Gennaio e 1 Febbraio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota prot. n. 1414 del 27.01.2026 con la quale il parroco della Parrocchia di Sant'Antonio Abate ha comunicato la necessità di ottenere una deroga alle emissioni sonore relativamente alla manifestazione in onore di sant'Antonio Abate programmate, a seguito di rinvio, nelle giornate del 31 gennaio e 1 Febbraio 2026;

Visto che per la manifestazione suddetta è previsto uno spettacolo, per il quale è necessaria una deroga alle emissioni sonore per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995 e così come evidenziato nello "Studio previsionale di impatto acustico" redatto dai tecnici ing. Francesco Zecca e dott. Gabriele Totaro e trasmesso al Comune di Veglie con prot. 1414 del 27/01/2026;

Richiamata la nota prot. 1419 del 27/01/2026 con la quale la documentazione pervenuta è stata trasmessa al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un parere tecnico in merito alla manifestazione in oggetto ed, in particolare, alla deroga alle emissioni acustiche richiesta;

Vista la nota prot. 1775 del 30/01/2026 con la quale il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce ha espresso parere favorevole *"limitatamente alla valutazione richiesta dall'art. 17, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2002 per la parte di competenza e per la manifestazione in oggetto indicata, alle seguenti condizioni:*

1. *le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto, non dovranno superare i 70 dB(A) dalle ore 20,00 alle ore 22,00; i 60 dB(A) dalle ore 22,00 all'orario autorizzato dal Comune.*
2. *Il responsabile della manifestazione dovrà adottare ogni utile accorgimento al fine di minimizzare l'impatto acustico per ridurre le emissioni sonore, impostando il volume dell'impianto sulla base delle indicazioni che il tecnico Competente in Acustica impartirà ai fini del rispetto dei limiti acustici suindicati in facciata dell'edificio più esposto;*
3. *il tecnico in acustica incaricato per consentire al responsabile della manifestazione, o suo delegato, di ottemperare al precedente punto 2), con opportuna regolazione del volume dell'impianto, dovrà redigere apposito **rapporto datato e firmato**,*

su cui dovrà essere riportato quanto segue:

- a) *caratteristiche dell'impianto acustico installato con riferimento alle possibili modalità regolazioni del volume;*
- b) *valori rilevati in Leq (A) delle misurazioni effettuate o procedura di calcolo della valutazione previsionale, tali da consentire a volume impostato, il rispetto dei limiti acustici autorizzati in deroga alla facciata all'edificio più esposto;*
- c) *eventuali misure da adottare, sia per prevenire rilevanti esposizioni al rumore da parte dei partecipanti la manifestazione, che per ridurre al minimo il disturbo arrecato al vicinato;*
- d) *giudizio conclusivo con eventuali indicazioni o prescrizioni da adottare.*

4. Il suddetto **rapporto** del tecnico competente in acustica **dovrà essere allegato all'autorizzazione in deroga**, che dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo, per le verifiche previste dalla vigente normativa in materia. **In mancanza potrà ritenersi decaduta l'autorizzazione in deroga con emanazione dei relativi provvedimenti.**

5. In caso di segnalazione, anche verbale, di disturbo alla quiete pubblica, ridurre adeguatamente il volume dell'impianto e provvedere tempestivamente alla misurazione fonometrica delle emissioni acustiche al fine di valutare il rispetto dei limiti suindicati.

Ravvisata la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti previsti delle emissioni sonore;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Richiamato il parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce, trasmesso con Prot 1775 del 30/01/2026 ;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visti gli art. 50 e 54 del D, Leg. n. 267/2000;

Ritenuto di autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo , con il

superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 2 (due);

AUTORIZZA

1. gli organizzatori della manifestazione, che si terrà **dalle ore 20:00 alle ore 23,59 del 31 Gennaio 2026 e dalle ore 20:00 alle ore 23,59 del 1 Febbraio 2026** presso via Pirandello, alla deroga dei limiti di emissione sonora, quindi al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per l'effettuazione di intrattenimenti musicali, alle precipue condizioni espresse dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce trasmesse unitamente al parere favorevole acquisito al prot. 1775 del 30/01/2026 e precisamente:

*1. le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto, non dovranno superare i **70 dB(A)** dalle ore 20,00 alle ore 22,00; i **60 dB(A)** dalle ore 22,00 all'orario autorizzato dal Comune.*

2. Il responsabile della manifestazione dovrà adottare ogni utile accorgimento al fine di minimizzare l'impatto acustico per ridurre le emissioni sonore, impostando il volume dell'impianto sulla base delle indicazioni che il tecnico Competente in Acustica impartirà ai fini del rispetto dei limiti acustici suindicati in facciata dell'edificio più esposto;

*3. il tecnico in acustica incaricato per consentire al responsabile della manifestazione, o suo delegato, di ottemperare al precedente punto 2), con opportuna regolazione del volume dell'impianto, dovrà redigere apposito **rapporto datato e firmato**, su cui dovrà essere riportato quanto segue:*

a) caratteristiche dell'impianto acustico installato con riferimento alle possibili modalità regolazioni del volume;

b) valori rilevati in Leq (A) delle misurazioni effettuate o procedura di calcolo della valutazione previsionale, tali da consentire a volume impostato, il rispetto dei limiti acustici autorizzati in deroga alla facciata all'edificio più esposto;

c) eventuali misure da adottare, sia per prevenire rilevanti esposizioni al rumore da parte dei partecipanti la manifestazione, che per ridurre al minimo il disturbo arrecato al vicinato;

d) giudizio conclusivo con eventuali indicazioni o prescrizioni da adottare.

*4. Il suddetto **rapporto** del tecnico competente in acustica **dovrà essere allegato all'autorizzazione in deroga**, che dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo, per le verifiche previste dalla vigente normativa in materia. **In mancanza potrà ritenersi decaduta l'autorizzazione in deroga con emanazione dei relativi provvedimenti.***

5. In caso di segnalazione, anche verbale, di disturbo alla quiete pubblica, ridurre adeguatamente il volume dell'impianto e provvedere tempestivamente alla misurazione fonometrica delle emissioni acustiche al fine di valutare il rispetto dei limiti suindicati.

DISPONE

1. che tale deroga dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
2. che la presente potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

3. Che la presente ordinanza

- - venga pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune,

sia trasmessa a:

- - Prefettura
- - Questura
- - Comandi di Polizia Locale
- - Comando Stazione dei Carabinieri di Veglie
- - Organizzatore dell'evento al fine di assicurare l'adempimento delle citate prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- *Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti;*
- *Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Veglie, 30/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
6. SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO
ECONOMICO

F.TO Arch. Antonio ANGLANO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.